



Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti
Servizio 1 – Autotrasporto persone – Trasporto regionale aereo e marittimo

Fornitura di n. 1 unità navali RO-PAX Classe A e opzione per una seconda unità navale, da adibire al trasporto di passeggeri, auto, mezzi pesanti e merci pericolose in colli e autocisterne.



ELABORATO	TITOLO
8	Schema di Contratto d'Appalto

Palermo li 4 febbraio 2022

VISTO: SI APPROVA
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
arch. Carmelo Ricciardo

CONTRATTO D'APPALTO

per la fornitura di una motonave tipo RO-PAX a propulsione Diesel/Elettrica che utilizza come combustibile LNG e MDO (Dual Fuel - DF), da adibire al trasporto di passeggeri, auto, mezzi pesanti, merci pericolose in colli e autocisterne.

CUP: G70J21000010001

CIG: 8995198038

L'anno duemilaventidue il giorno del mese di, in Palermo, nella sede del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, sito in via Leonardo da Vinci n. 161, dinnanzi a me, ufficiale rogante dott.ssa Belinda Vacirca, dirigente del Dipartimento Regionale Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, incarico conferito con decreto del Dirigente Generale n. del 2019, con la competenza per la stipula dei contratti, nelle procedure di gara di competenza dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità;

SONO PRESENTI

il dott. **Fulvio Bellomo**, nato a Palermo il 18 agosto 1960, nella qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, domiciliato per la carica ricoperta in Palermo, via Leonardo Da Vinci n. 161, il quale interviene in rappresentanza dell'Amministrazione Regionale (codice fiscale 80012000826), da una parte (di seguito, per brevità, "**COMMITTENTE**");

E

il sig. nato a (....) il
....., nella qualità di legale rappresentante della ditta
con sede in , (....) capitale sociale Euro., REA n.
.....iscritta presso il Registro delle Imprese di , codice fiscale
..... e Partita IVA n....., munito dei necessari poteri giusta procura
.....(di seguito, per brevità, "**FORNITORE**" o "**COSTRUTTORE**"),

nel seguito, congiuntamente, "**Le Parti**"

PREMESSO CHE

- a) Il COMMITTENTE intende affidare in appalto la fornitura di una motonave tipo RO-PAX a propulsione Diesel/Elettrica che utilizza come combustibile LNG e MDO (Dual Fuel – DF - nel seguito anche la "Nave" o l'Unità) da adibire al trasporto di passeggeri, auto, mezzi pesanti, merci pericolose in colli e autocisterne.
- b) Il Committente intende anche sottoscrivere il diritto all'opzione per la costruzione di una seconda Unità navale identica.
- c) Il COMMITTENTE per l'affidamento della fornitura di cui sopra, ha esperito apposita procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii., a seguito della quale è risultata aggiudicataria, ovvero FORNITORE, la società

con sede legale in via n., partita IVA
..... PEC:

- d) Con nota prot..... del è stato comunicato al FORNITORE il buon esito delle verifiche effettuate ai fini dell'aggiudicazione definitiva.
- e) Con nota prot..... del è stata data al FORNITORE comunicazione dell'approvazione della proposta di aggiudicazione.
- f) Il FORNITORE ha costituito la Cauzione Definitiva di cui al successivo art. 13

Si rende pertanto necessario procedere alla stipula del Contratto di appalto e, tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

RICHIAMO PREMESSE

Le premesse al presente Contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 2

OGGETTO DEL CONTRATTO E IDENTIFICAZIONE DELLA COSTRUZIONE

1. Il FORNITORE si impegna a costruire ed a consegnare al COMMITTENTE, che si impegna a prendere in consegna, una (1) motonave tipo RO-PAX Classe A, a propulsione Diesel/Elettrica che utilizza come combustibile LNG e MDO (Dual Fuel - DF) da adibire al trasporto di passeggeri, auto, mezzi pesanti, merci pericolose in colli e autocisterne, avente le caratteristiche principali riassunte al successivo articolo 3.

I documenti allegati, nel seguito ALLEGATI, e meglio dettagliati all'articolo 35, firmati dalle Parti, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, anche se ad esso non materialmente allegati.

2. La fornitura, ferma la generalità di quanto sopra e senza che ciò possa valere quale limitazione e/o riduzione degli obblighi del FORNITORE, comprende anche:

- la progettazione di base e di dettaglio;
- la redazione dei disegni da sottoporre all'approvazione dell'Ente Tecnico di Classifica, nonché degli elaborati necessari alla costruzione e al rilascio delle certificazioni della nave;
- collaudi tecnici e prove in mare dell'unità realizzata;

Rientra, inoltre, nell'oggetto del Contratto di appalto, l'esecuzione di ogni altro intervento complementare e accessorio ritenuto indispensabile per il completamento della fornitura.

3. La nave dovrà essere consegnata completa di tutte le parti, sistemazioni e dotazioni per passeggeri, accessori, e pezzi di ricambio minimi come previsto dai regolamenti. Dovrà essere pronta a prendere il mare per l'effettivo servizio, con l'osservanza dei patti e delle condizioni contenute nel presente Contratto.
4. La nave oggetto di questo Contratto sarà identificata, dal COSTRUTTORE, come Costruzione n.....

ed a cura di quest'ultimo sarà iscritta nel Registro Navi in costruzione del compartimento marittimo di competenza. La nave batterà bandiera italiana; immediatamente dopo la consegna formale della nave, ai sensi dell'art. 233 e 244 del Codice della Navigazione, Il COMMITTENTE sarà responsabile di registrare la nave presso il porto di armamento scelto.

5. In caso di divergenza tra il presente Contratto e la Specifica Tecnica, allegata, prevarrà quanto stabilito nel Contratto. In caso di divergenza tra la Specifica Tecnica ed il Disegno, anch'esso allegato, prevarrà quanto stabilito nella Specifica Tecnica.

ARTICOLO 3

CARATTERISTICHE E CLASSIFICA

La nave oggetto del presente Contratto avrà le seguenti dimensioni e caratteristiche principali:

- Lunghezza f.t. circa mt. 138,40
- Larghezza massima circa mt. 22,00
- Immersione di progetto circa mt. 5,10
- Altezza di Costruzione al ponte principale: circa mt. 8,00

Qualora il FORNITORE lo ritenga necessario, le dimensioni principali sopra citate potranno subire, a giudizio e responsabilità del FORNITORE, previa comunicazione scritta al COMMITTENTE, lievi modifiche contenute entro i limiti della normale pratica delle costruzioni Navali, per rispettare le condizioni di immersione, portata, stabilità e velocità indicate in Specifica Tecnica.

La nave sarà costruita sotto la sorveglianza del RINA, Registro Navale Italiano, indicato nel testo anche come ENTE O REGISTRO DI CLASSIFICA, e dovrà soddisfare tutti i requisiti necessari per il conseguimento della classe:

RINA ✕, RO-RO PASSENGER SHIP+ SRTP, CLASS A, UNRESTRICTED NAVIGATION, AUT-UMS, AUT-PORT, DYNAPOS-SAM, GAS FUELED, GREEN PLUS, GREEN PASSPORT PLUS, CLEAN SEA, IWS, BIOSAFE SHIP, BATTERY POWERED SHIP (o equivalente), CONF-NOISE, CONF-VIB.

La nave dovrà risultare rispondente a tutte le prescrizioni di legge, norme e regolamenti nazionali Italiani ed alle normative, regolamenti e convenzioni Internazionali, richiamati negli ALLEGATI, in vigore ed applicabili alla data del Contratto o comunque quelli che siano stati ratificati anteriormente a tale data e siano previsti entrare in vigore entro la data di consegna della nave.

Inoltre, il FORNITORE non potrà esimersi da apportare alla nave anche le modifiche conseguenti ad eventuali nuove norme e regolamenti nazionali ed internazionali, emesse/ratificate dopo la firma del Contratto, e che dovessero entrare in vigore prima della consegna della nave. In tale ultima ipotesi, gli eventuali maggiori oneri, in termini di costi, tempi, ed eventuale posticipo della data di consegna di cui all'articolo 9, saranno a carico del COMMITTENTE e previamente concordati per iscritto tra le PARTI. In caso di disaccordo si farà ricorso al procedimento di accordo bonario di cui all'art. 205 D. Lgs. 50/2016, restando inteso che tale procedimento non sospenderà la costruzione.

ARTICOLO 4

STANDARD DI COSTRUZIONE

1. Il FORNITORE è tenuto ad osservare tutte le norme, disposizioni, condizioni, prescrizioni e

quant'altro previsto o richiamato nel presente Contratto, e negli ALLEGATI di cui all'art. 35, in quanto il FORNITORE dichiara di averli conosciuti ed accettati, come li conosce ed accetta, senza eccezione alcuna. Il FORNITORE resterà unico responsabile verso la COMMITTENTE delle lavorazioni proprie e di quelle risultanti dalle sub – forniture.

2. Il FORNITORE si obbliga ad impiegare materiali di prima qualità e scelta e si obbliga a fornire lo scafo, il completo macchinario principale ed accessorio, gli arredamenti, come pure a provvedere all'allestimento ed a tutte le dotazioni fisse e di rispetto secondo le migliori e moderne pratiche delle costruzioni navali per questo tipo di nave e nel rispetto delle norme di legge e regolamenti relativi. Gli Ispettori del COMMITTENTE potranno rifiutare qualsiasi materiale di scarsa qualità di lavorazione o qualsiasi materiale difettoso che possa ragionevolmente far presumere di inficiare l'uso dei materiali stessi o della nave.
3. Il FORNITORE, in accordo alle "IMO Guidelines on Ship Recycling" Risoluzione A 962 e modifiche in forza alla data del CONTRATTO, provvederà per tener in debito conto, durante il progetto e la costruzione della nave, le esigenze di smaltimento finale della nave a fine vita operativa. In particolare, dovrà utilizzare materiali che possano essere riciclati in maniera ecologicamente sostenibile, minimizzando l'uso di materiali riconosciuti come potenzialmente dannosi per la salute e l'ambiente. In accordo con i sub-fornitori, il FORNITORE dovrà provvedere al Green Passport Statement of Compliance, rilasciato dal RINA, contenente informazioni quali il numero di costruzione, il numero IMO e la lista dei materiali potenzialmente dannosi utilizzati nella costruzione della nave. Tale Inventario dei Materiali Pericolosi, dovrà evidenziare la posizione a bordo ed il quantitativo/volume approssimato di ciascun materiale.

ARTICOLO 5

MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE – CONTESTAZIONI

5.1 MODALITÀ

1. Il FORNITORE è tenuto a prestare - assumendone i relativi rischi - un'ideale organizzazione d'impresa avente una capacità prestazionale efficacemente dimensionata a far fronte, con esattezza e regolarità, alle prestazioni affidate, nel rispetto dei risultati e requisiti, anche in materia di qualità, richiesti dal presente Contratto e relativi Allegati.
2. Il FORNITORE è obbligato a mantenere, ed adeguare in qualsiasi momento alle effettive esigenze e caratteristiche delle prestazioni affidate, la propria organizzazione produttiva, disponendo l'impiego di tutti i fattori produttivi necessari a far fronte agli obblighi di cui al presente Contratto, senza che l'eventuale maggior impiego di mezzi produttivi rispetto alle proprie stime, previsioni o dichiarazioni effettuate o rese all'atto dell'offerta possa costituire motivo di esonero dagli obblighi contrattualmente assunti, ovvero fondamento per richieste di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti.
3. Il FORNITORE riconosce che le prestazioni sono elemento essenziale per l'immagine del COMMITTENTE e si impegna ad espletarle con modalità organizzative, tecniche e di controllo, le più idonee per l'ottenimento del risultato richiesto, intendendosi impegnato a porre in essere tutti

quegli interventi, procedure e modalità o attività che, pur se non specificati nel presente Contratto e relativi allegati, si rendessero necessari per garantire il livello quantitativo e qualitativo delle prestazioni.

4. Resta di competenza esclusiva del FORNITORE l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nelle prestazioni. In tal senso il FORNITORE si fa garante della condotta del proprio personale, e di quello dei subappaltatori; ch  eseguir  esclusivamente gli ordini e le disposizioni impartiti dal Responsabile del FORNITORE, e/o da altri soggetti dallo stesso delegati.
5. Fermo quanto sopra disposto, in caso di vertenze promosse da lavoratori utilizzati nel presente appalto, anche in data successiva alla vigenza del presente Contratto, il FORNITORE si impegna: ad intervenire volontariamente in giudizio, ove non sia gi  ritualmente convenuto, al fine di sostenere le difese del COMMITTENTE e favorire la definizione bonaria della vertenza, anche in via transattiva, assumendosene i relativi oneri economici, con la conseguente rinuncia del dipendente al diritto ed all'azione nei confronti del COMMITTENTE medesimo. Ci  ove la pretesa del lavoratore non risulti manifestamente infondata e/o il FORNITORE non riesca a dimostrare di aver adottato ogni diligenza nel gestire il proprio personale idonea ad evitare l'insorgenza della vertenza, in ossequio a quanto previsto dalle norme vigenti in materia e nel presente articolato contrattuale.
6. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti applicabili, nonch  dalle disposizioni emanate dalle Autorit  competenti in relazione ai luoghi dove si debbono eseguire le prestazioni, sono compresi e compensati nei corrispettivi contrattuali.
7. Il COMMITTENTE richiede, nell'Allegato 4 Specifica Tecnica, il coinvolgimento della societ  di progettazione NAOS Ship and Boat design S.r.l. per lo sviluppo del progetto di base. Tale richiesta deve intendersi come un'azione di facilitazione, essendo la societ  pienamente informata delle esigenze specifiche del COMMITTENTE e delle linee guida del progetto.
In tal senso, resta inteso che NAOS dovr  essere considerata a tutti gli effetti come sub-appalto del FORNITORE, restando immutata la totale responsabilit  del FORNITORE verso il COMMITTENTE, come dettagliata in questo Contratto, per la realizzazione della costruzione, incluso performance nave (velocit , portata, etc.) e penalit  se applicabili.
I rappresentanti del COMMITTENTE a cui riferirsi saranno quindi solo quelli indicati nel successivo Articolo 6 restando immutate le procedure di approvazione della documentazione del cantiere di cui all'Allegato 5 – Gestione Elaborati.
8. In caso di discordanza o contrasto fra disposizioni di uno stesso documento, si applicano le disposizioni pi  favorevoli per la Committente.

5.2. CONTESTAZIONI.

1. Qualora in dipendenza di una qualsiasi verifica, ispezione e controllo – i cui effetti non siano gi  disciplinati nel presente Contratto – il COMMITTENTE abbia a riscontrare una qualsiasi carenza, inadempienza o violazione degli obblighi contrattualmente assunti dal FORNITORE ai sensi del presente Contratto e relativi allegati, il COMMITTENTE stesso provveder  a contestarle al FORNITORE per iscritto, tempestivamente, comunicando, altres , eventuali prescrizioni alle quali quest'ultimo   tenuto a conformarsi nei tempi all'uopo indicati;

2. In caso di mancato o inadeguato coordinamento dell'attività del personale del FORNITORE e/o di eventuali subappaltatori da parte del Responsabile di cui al successivo articolo 6 , di suoi delegati o di altri soggetti comunque individuati dal FORNITORE medesimo, la COMMITTENTE contesterà per iscritto, o in caso di gravità e/o reiterazione della condotta inadempiente anche mediante diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile, il mancato rispetto di quanto prescritto al precedente paragrafo 5.2.1 fermo restando che l'eventuale mancata contestazione della COMMITTENTE giammai potrà valere quale sua rinuncia, neppure implicita, a far valere l'inadempimento del FORNITORE né potrà comportare modifica, riduzione o estinzione degli obblighi del FORNITORE.
3. Il FORNITORE s'impegna a provvedere con immediatezza e, comunque, entro il termine all'uopo indicato dalla COMMITTENTE, all'eliminazione delle carenze, inadempienze, irregolarità constatate.

ARTICOLO 6

RAPPRESENTANTI DEL COMMITTENTE - RAPPRESENTANTI DEL FORNITORE

SORVEGLIANZA COSTRUZIONE

1. La COMMITTENTE provvederà a nominare il **Responsabile dell'esecuzione del Contratto**, e ne verrà data comunicazione per iscritto al FORNITORE.
Il **Responsabile dell'esecuzione del Contratto** è il soggetto, comunque qualificato dagli atti di organizzazione aziendale del COMMITTENTE, cui sono affidati i compiti che l'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 attribuisce al Responsabile del procedimento, relativamente alla fase di esecuzione del Contratto e per le disposizioni, anche in via di autoregolamentazione, applicabili agli appalti nei settori speciali.
Il Responsabile dell'esecuzione del Contratto potrà avvalersi del supporto di personale delegato, come specificato nel successivo comma 2.
2. La COMMITTENTE provvederà a nominare un proprio **Direttore tecnico**, della cui nomina verrà data comunicazione scritta al FORNITORE. Il Direttore tecnico potrà avvalersi del supporto di **Assistenti**, oltre che di uno o più **Ispettori di cantiere**, anche ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016, od anche figure specifiche del futuro equipaggio della nave quali ufficiali di macchina e coperta, e della cui nomina verrà data comunicazione scritta al FORNITORE.
3. Il FORNITORE dovrà provvedere alla nomina di un proprio **Responsabile della Fornitura, project manager**, e del **sostituto** nominato in caso di sua assenza, in possesso di idonei requisiti tecnici e morali, con il compito di sovrintendere, con piena responsabilità, l'organizzazione e l'esecuzione della costruzione e delle attività necessarie.
4. Il **Responsabile della Fornitura** dovrà rapportarsi con il **Responsabile dell'esecuzione del Contratto** o con il **Direttore tecnico** del COMMITTENTE, assumendo, di propria iniziativa e/o a richiesta, ogni azione diretta ad assicurare la regolarità e correttezza delle attività.
5. La nomina del **Responsabile della Fornitura** dovrà essere comunicata al COMMITTENTE, prima dell'inizio delle prestazioni, a mezzo di lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata; inoltre, ogni eventuale successiva variazione del Responsabile della Fornitura dovrà essere comunicata prima dell'effettiva sostituzione.

6. Unitamente alla nomina del **Responsabile della Fornitura** il FORNITORE dovrà comunicare alla COMMITTENTE, e viceversa, i relativi numeri di cellulare, di fax, gli indirizzi e-mail, per consentire al **Responsabile dell'esecuzione del Contratto** e al **Direttore tecnico** di poter comunicare con la massima efficacia ed immediatezza
7. Durante la costruzione della Nave il COMMITTENTE avrà il diritto di sorvegliare tutti i lavori dello scafo, dell'apparato motore, dei macchinari ausiliari, dell'allestimento e dell'arredamento a mezzo del Direttore tecnico, dei suoi assistenti ed Ispettori, anche esterni alla propria organizzazione e purché preventivamente designati per iscritto in corso d'opera,
8. Il FORNITORE, nel corso della costruzione, dovrà tenere debito conto delle eventuali osservazioni della COMMITTENTE e dei suoi incaricati entro i limiti degli impegni contrattuali. Qualora nel corso della costruzione dovessero insorgere tra il FORNITORE e la COMMITTENTE divergenze non superabili sul modo in cui procede la realizzazione della nave, le Parti formalizzeranno per iscritto la propria posizione ed il proprio punto di vista al riguardo e troverà applicazione quanto previsto all'art. 5, CONTESTAZIONI, di cui sopra.
9. Le Parti assumeranno idonee misure organizzative atte ad assicurare l'unicità di riferimento reciproco nelle figure professionali prima descritte. Il COMMITTENTE garantisce che porrà la massima attenzione ad evitare qualsivoglia intervento, rapporto, azione e/o direttiva da parte del proprio personale nei confronti del personale del FORNITORE, o dei suoi sub-appalti.
10. I Rappresentanti Incaricati del COMMITTENTE avranno libero accesso nel cantiere del FORNITORE, nelle sue officine e a bordo della nave in costruzione. Il FORNITORE procurerà uguale diritto per gli stabilimenti cui fossero commissionati lavori in subappalto destinati alla nave. Gli incaricati della COMMITTENTE saranno tenuti ad osservare i regolamenti interni del cantiere e stabilimenti, le Procedure di Sicurezza e l'abbigliamento richiesto, gli orari di lavoro per quanto possano riguardarli. Essi sono altresì tenuti a rivolgere le loro osservazioni esclusivamente al **Responsabile della Fornitura** o al diverso personale che sia stato designato per iscritto dal FORNITORE.
11. Il FORNITORE metterà a disposizione degli incaricati del COMMITTENTE adeguati spazi completi di area ufficio con arredo, rete wi-fi, stampante fissa e telefono, spogliatoio, docce e servizi igienici, parcheggio autovetture.
La gestione corrente e le pulizie giornaliere dello spazio assegnato saranno a carico del FORNITORE.
Se disponibile il servizio mensa, il FORNITORE consentirà l'accesso a tale servizio, in orari definiti, ai Rappresentanti del COMMITTENTE. Le spese della mensa e dell'utenza telefonica saranno a carico della COMMITTENTE e verranno liquidate su presentazione di relativa fattura da parte del FORNITORE.
Nel periodo immediatamente prossimo alla consegna della nave, indicativamente 30/60 giorni prima, e durante le prove in mare, il COMMITTENTE potrà disporre in cantiere anche il personale del futuro equipaggio della nave.
In tal caso il FORNITORE garantirà il libero accesso come prima indicato ed uno spazio per le esigenze principali e logistiche di detto personale.

ARTICOLO 7

STRUTTURA ORGANIZZATIVA del FORNITORE

Il FORNITORE è tenuto a mantenere, per tutta la durata dell'appalto, la struttura organizzativa descritta nella Offerta Tecnica.

ARTICOLO 8

IMPORTO DELLA FORNITURA

L'importo della fornitura oggetto del presente Contratto è di Euro _____ (Euro _____), comprensivo di tutte le tasse ed oneri.

Il prezzo si intende fisso e non suscettibile di aumenti avendo il FORNITORE assunto il rischio di ogni e qualsiasi variazione in aumento dovuta a circostanze imprevedibili, siano esse quelle contemplate dall'art. 1467 che quelle contemplate dall'art. 1664, primo e secondo comma, del Codice Civile. Per l'effetto, il FORNITORE rinuncia sin d'ora ad avvalersi delle facoltà, diritti e rimedi previsti dalle citate norme.

ARTICOLO 9

CONSEGNA NAVE

1. La Nave sarà consegnata alla COMMITTENTE, entro mesi dalla firma del presente Contratto ovvero entro il; sempreché tutti i pagamenti dovuti al FORNITORE ai sensi del Contratto stesso siano stati effettuati nei termini stabiliti o in assenza di proroghe scritte concordate tra le Parti.
2. Entro mesi 1 (uno) dopo la firma del presente CONTRATTO, il FORNITORE, fermo restando quanto meglio descritto dall'Allegato 5 (Gestione degli elaborati), presenterà alla COMMITTENTE un dettagliato programma di costruzione ed ingegneria e mensilmente emetterà un rapporto indicante l'attuale stato dei lavori.
3. Per consegna si intende la messa a disposizione della nave, dopo l'ultimazione delle prove e collaudi di cui all'Allegato 6, completa in ogni sua parte e completa delle certificazioni e documenti in esso elencati quando non siano di pertinenza della COMMITTENTE;
4. la Nave sarà consegnata al COMMITTENTE galleggiante, ormeggiata in banchina, libera da privilegi o vincoli. La Nave sarà consegnata completamente ultimata in tutte le parti e sistemazioni che formano oggetto della fornitura in modo che il COMMITTENTE non debba eseguire alcun lavoro complementare.

ARTICOLO 10

CAUSE DI FORZA MAGGIORE OSTATIVE DELLA CONSEGNA

RITARDI DELLA FORNITURA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La data di consegna potrà essere posticipata se uno dei seguenti eventi, causa di Forza Maggiore, potesse provocare ritardo alla costruzione della nave:
 - Atti di Dio
 - Qualsiasi atto di Requisizione di un Governo, Controllo o Interferenza

- Rischio di Atti di guerra, operazioni di Guerra, Terrorismo
- Agitazioni popolari o Embarghi di natura generale e non limitati al solo al FORNITORE o suoi Sub-fornitori.
- Epidemie
- Terremoti, Frane, Valanghe, Allagamenti, Onde di marea, o Condizioni Meteorologiche sfavorevoli ed eccezionali
- Scioperi, blocchi o altre azioni industriali ma solo se di carattere generale e non specifiche del Fornitore o dei suoi sub-contrattenti e impiegati.
- Incendi, Incidenti, Esplosioni (sia nel cantiere che nelle sedi dei sub-contrattenti
- Interruzioni della Fornitura delle utenze pubbliche al Fornitore (elettricità, acqua, gas, etc) ovvero qualsiasi altra causa di natura simile ed al di fuori del controllo del Fornitore, o dei sub-contrattenti, e sempre che la ragione di tale interruzione non sia dovuta a inadempienze del FORNITORE o dei suoi sub-contrattenti.
- Rinvio delle prove a mare per condizioni meteo-marine sfavorevoli

Ed inoltre

- Consegna ritardata di qualsiasi sub - fornitura del FORNITORE
- Modifiche o cambi di regolamenti in accordo all' articolo 24: MODIFICHE DEL CONTRATTO
- Avarie o perdita totale in accordo all'articolo 30
- Sospensione di lavori in accordo all'articolo 26 - RISOLUZIONE Per GRAVI INADEMPIMENTI

A condizione che:

- Tali eventi non siano conseguenza di errori, negligenza o omissioni del Fornitore e dei suoi sub contraenti.
 - Gli eventi non potevano essere ragionevolmente prevedibili dal Fornitore alla data di firma del Contratto
 - Il Fornitore abbia fatto ogni ragionevole sforzo per evitare o minimizzare l'effetto di tali eventi sulla data di consegna della nave
 - Il fornitore abbia informato il COMMITTENTE entro 10 giorni da quando viene a conoscenza dei fatti e che possa asserire che potrebbe avere il diritto di richiedere un posticipo della data di consegna.
2. Ciò premesso, il Fornitore dovrà informare il Committente della fine dell'evento di forza maggiore entro due giorni dalla fine dello stesso e Il Fornitore informerà il Committente appena possibile della durata del posticipo della data di consegna
 3. Nel caso in cui il FORNITORE per cause a lui imputabili, e quindi non rientranti nelle cause di Forza Maggiore prima definite, interrompesse la costruzione della Nave per un periodo superiore ai 50 (cinquanta) giorni ed i lavori non dovessero essere ripresi nei 10 (dieci) giorni successivi al ricevimento della diffida della COMMITTENTE a riprenderli, il Contratto si intenderà risolto di diritto. Laddove la COMMITTENTE non dovesse avvalersi della risoluzione di diritto del Contratto, continueranno ad essere applicate le penalità di cui all'articolo 25 a). Il tutto senza pregiudizio al diritto di risoluzione previsto alla scadenza del termine ultimo di cui, sempre, all'art. 2a a).

4. Nel caso in cui la COMMITTENTE dovesse risolvere il Contratto come sopra od avesse acquisito il diritto di rifiutare la nave, la COMMITTENTE avrà diritto ad escutere le garanzie autonome ed a prima richiesta ricevute dal FORNITORE, quale condizione per l'incasso delle rate già pagate e garantite da dette garanzie, ed a percepire dal FORNITORE una penalità per risarcimento danni forfettariamente liquidati nel 10% del prezzo contrattuale di cui all'articolo 8.
5. Le Parti si danno atto che, in ipotesi di fallimento del FORNITORE, la risoluzione del Contratto a seguito del mancato o negato esercizio da parte del Curatore della facoltà di subentrare nel presente Contratto ai sensi dell'art. 81 Legge Fallimentare costituirà, a tutti gli effetti del presente Contratto, una ipotesi di risoluzione per inadempimento del FORNITORE che legittimerà la COMMITTENTE all'immediata escussione delle garanzie procurate dal FORNITORE alla COMMITTENTE ai sensi dell'articolo 13.

ARTICOLO 11

PAGAMENTI –TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Al presente Contratto si applicano le previsioni del D. Lgs. n. 192/2012, le cui disposizioni prevalgono, in quanto norme imperative, sulle eventuali difformi previsioni del Contratto.

1. Il prezzo della Nave di cui all'art. 8 sarà pagato dal COMMITTENTE in **cinque** rate successive come appresso descritte. A garanzia della singola rata il FORNITORE allegnerà alla fattura una garanzia bancaria autonoma, a prima richiesta e di ugual importo, Emittente di gradimento del COMMITTENTE, di testo conforme al fac-simile **Allegato 10**. La garanzia potrà essere escussa dal COMMITTENTE in caso di risoluzione del Contratto quando non derivante da inadempimento della COMMITTENTE.
- a)% del prezzo contrattuale, pari a Euro (Euro), corrispondente alla **rata n. 1 (uno)**, entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di **firma** del presente Contratto, contro presentazione e consegna dal FORNITORE al COMMITTENTE della relativa fattura e della relativa garanzia bancaria di pari importo;
- b)% del prezzo contrattuale, pari a Euro (Euro), corrispondente alla **rata n. 2 (due)**, all'**impostazione chiglia** della nave, contro presentazione e consegna dal FORNITORE alla COMMITTENTE della relativa fattura, della relativa "dichiarazione ai fini" del RINA, della relativa garanzia bancaria di ugual importo. Contestualmente il COMMITTENTE restituirà la garanzia bancaria relativa alla rata 1 di cui al paragrafo a);
- c)% del prezzo contrattuale, pari a Euro (Euro), corrispondente alla **rata n. 3 (tre)**, all'imbarco dei **n° 4 motori principali a bordo**, contro presentazione e consegna dal FORNITORE alla COMMITTENTE della relativa fattura, della relativa "dichiarazione ai fini" del RINA, della relativa garanzia bancaria di ugual importo. Contestualmente il COMMITTENTE restituirà la garanzia bancaria relativa alla rata 2 di cui al paragrafo b).
- d)% del prezzo contrattuale, pari a Euro (Euro), corrispondente alla **rata n. 4 (quattro)**, **al varo della nave**, contro presentazione e consegna dal

FORNITORE alla COMMITTENTE della relativa fattura, della relativa “dichiarazione ai fini” del RINA, della relativa garanzia bancaria di ugual importo. Contestualmente il COMMITTENTE restituirà la garanzia bancaria relativa alla rata 3 di cui al paragrafo c).

- e)% del prezzo contrattuale, pari Euro (Euro), alla **consegna della nave, rata N° 5 (cinque)** , nei termini previsti dal successivo articolo 2, COLLAUDO E CONSEGNA; contro presentazione e consegna dal FORNITORE al COMMITTENTE della relativa fattura. Per tale ultimo pagamento Il FORNITORE provvederà una fidejussione di importo pari al% del prezzo contrattuale, pari cioè a Euro, emessa da istituto Bancario od Assicurativo di gradimento della COMMITTENTE, di testo conforme al fac-simile “**Allegato 11**”, a garanzia, anche ex art. 103 n. 6 del D. Lgs. n. 50/2016, degli impegni contrattuali di garanzia a carico del FORNITORE, decorrenti dalla data di consegna della nave, precisati all'Allegato 5 GESTIONE DELLA GARANZIA. Contestualmente il COMMITTENTE restituirà la garanzia bancaria relativa alla rata 4 di cui al paragrafo d).

La fidejussione di garanzia sarà restituita alla scadenza del termine di garanzia se a tale data non vi siano contestazioni in corso ovvero sarà restituita quando ogni contestazione sarà stata eliminata.

2. Le milestones indicate ai precedenti commi devono essere indicate nel Programma di costruzione, che il FORNITORE ha presentato preliminarmente in sede di offerta tecnica, e successivamente dettagliato come indicato nell'Allegato 5.
3. Tutte le fidejussioni di garanzia di cui al precedente comma 1, a), b), c), d) ed e) dovranno prevedere la loro eventuale cedibilità in favore di una Banca, accettabile per il FORNITORE, o altro Ente statale italiano che la COMMITTENTE abbia preventivamente comunicato al FORNITORE.
4. Le varianti ed aggiunte al CONTRATTO saranno pagate in base agli accordi presi in sede di definizione delle stesse varianti ed aggiunte.
 - Le eventuali penalità di cui al successivo art. 25 saranno definite in sede di consegna ed il relativo ammontare sarà dalla COMMITTENTE trattenuto e detratto dal pagamento della rata e);
 - Per le rate b), c), d), il FORNITORE comunicherà alla COMMITTENTE con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni le prevedibili date con cui dette rate legate agli avanzamenti verranno a scadere e diverranno esigibili in conformità al presente Contratto. Il pagamento di tali rate dovrà avvenire **entro 60 (sessanta) giorni** dal ricevimento della relativa fattura/Certificato RINA e della garanzia bancaria relativa. Qualora, per fatto imputabile alla COMMITTENTE, il pagamento avvenga oltre il suddetto termine, a partire da tale data e sino all'effettivo soddisfo, sulle somme dovute, spetteranno al FORNITORE gli interessi di mora nella misura stabilita dalla disciplina vigente. Tutti gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 del Codice Civile.
5. La rata e), Consegna Nave, sarà oggetto di accordo separato circa i termini e tempi di bonifico della somma interessata.
6. Le fatture del FORNITORE dovranno riportare, oltre al riferimento del Contratto, del codice

identificativo di gara (CIG) e del CUP, anche denominazione sociale esatta del FORNITORE, Codice fiscale e partita IVA (TVA).

7. Il Codice Identificativo di Gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione al presente Contratto è il seguente: 8995198038.
8. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche, il FORNITORE deve trasmettere al COMMITTENTE la Dichiarazione delle Coordinate Bancarie, IBAN e SWIFT, con gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i. I pagamenti saranno effettuati dalla COMMITTENTE, a mezzo bonifico bancario, sul predetto conto corrente dedicato, restando espressamente inteso che l'adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza con salvezza della COMMITTENTE da ogni responsabilità conseguente. Resta obbligo del FORNITORE comunicare per iscritto alla COMMITTENTE ogni modifica relativa ai dati trasmessi con la predetta nota.
9. Il FORNITORE è tenuto a tenere indenne e manlevare il COMMITTENTE da ogni eventuale pretesa avanzata dai propri lavoratori e dai lavoratori dei propri subappaltatori o subcontraenti in relazione alla corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti. Il FORNITORE è, altresì, tenuto a tenere indenne e manlevare il COMMITTENTE da ogni eventuale conseguenza derivante dalla mancata effettuazione e versamento, da parte dello stesso e dei propri subappaltatori o subcontraenti, delle ritenute fiscali sui redditi di lavori dipendente. Resta fermo tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela dei lavoratori e di regolarità contributiva.
10. Il FORNITORE prende espressamente atto delle norme pattizie di cui ai precedenti commi e ne accetta incondizionatamente il contenuto, avendone preso conoscenza già dalla documentazione di gara e considerati gli effetti al momento della formulazione della propria offerta.

ARTICOLO 12

CESSIONE DEI CREDITI

I crediti derivanti dal presente Contratto non possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso o di qualsiasi altro atto di disposizione ("Cessione") a favore di alcun soggetto, ivi inclusi intermediari bancari o finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca Nazionale di riferimento.

ARTICOLO 13

CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, il FORNITORE ha costituito cauzione a mezzo di polizza n. emessa il, rilasciata da e pari a Euro (Euro), ed acquisita agli atti della COMMITTENTE;
2. La suddetta garanzia non potrà essere restituita prima della scadenza della garanzia di buon funzionamento di cui all'articolo 14.

In ogni caso, lo svincolo della stessa dovrà essere richiesto a cura del FORNITORE medesimo e potrà avvenire solo a seguito di lettera declaratoria rilasciata dal COMMITTENTE attestante l'avvenuta constatazione e l'esatto e completo adempimento da parte del FORNITORE, di tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto.

3. Fermo quanto previsto ai precedenti comma, la Polizza non dovrà necessariamente essere stipulata ex novo in favore della COMMITTENTE, essendo sufficiente che l'Appaltatore trasmetta una propria polizza a copertura RC Prodotto con un massimale di € 50.000.000,00 (euro cinquanta milioni/00 per sinistro per anno). Detta polizza, oltre a quanto stabilito dalla normativa corrente in materia ed a quant'altro previsto nel presente Contratto, dovrà contenere chiare e specifiche clausole con le quali siano previsti:

- a) l'obbligo per la Compagnia Assicuratrice di comunicare alla COMMITTENTE ogni elemento che possa inficiare la validità e l'efficacia della garanzia, ivi compreso il caso di omesso e/o ritardato pagamento del premio. In tale ipotesi la copertura assicurativa dovrà essere comunque prolungata per 60 giorni dalla notifica dell'omesso o ritardato pagamento, onde consentire al COMMITTENTE di subentrare all'Appaltatore nel pagamento del premio;
- b) la rinuncia alla surroga, con la quale la Compagnia Assicuratrice rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti di tutte le Società e dei dipendenti del COMMITTENTE;
- c) l'obbligo per la Compagnia Assicuratrice di risarcire al COMMITTENTE i sinistri al lordo di eventuali franchigie e scoperti;
- d) l'obbligo della Compagnia Assicuratrice a prorogare la copertura assicurativa in caso di ritardo nell'emissione dei certificati di collaudo, alle stesse condizioni, per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di ultimazione della fornitura, salvo adeguamento del premio in base alle correnti condizioni di mercato.

In relazione a detta polizza, il FORNITORE sarà tenuto a dare al COMMITTENTE dimostrazione dell'avvenuta trasmissione alla Compagnia Assicuratrice dei seguenti atti e documenti:

- copie delle richieste ed autorizzazioni al subappalto ex art. 105, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 relative ai Servizi descritti negli Allegati;
- notizie circa interruzioni e sospensioni delle prestazioni superiori a 15 giorni.

ARTICOLO 14

GARANZIE DELLA NAVE

1. Il FORNITORE garantisce la perfetta costruzione della nave e dei suoi macchinari ed impianti in conformità alla Specifica Tecnica e ai disegni di contratto, nonché la buona qualità di tutti i materiali per un periodo di 12 (dodici) mesi, a partire dalla data di consegna della nave al COMMITTENTE, il tutto nei termini ed alle condizioni di cui all'Allegato 7 ("GESTIONE DELLA GARANZIA");
2. Per motori principali, macchinario ausiliario, apparecchiature elettroniche, impianti ed in genere per quanto non sia di sua costruzione, il FORNITORE, rimanendo comunque garante anch'esso di tali macchinari ed impianti giusta quanto previsto nell'Allegato 5, al momento della consegna e dell'accettazione del traghetto, trasferirà altresì alla COMMITTENTE, con effetto dalla data della consegna, le garanzie concesse dai fornitori dei motori, dei macchinari, delle apparecchiature e degli impianti, garanzie che comunque non potranno avere durata inferiore a 12 mesi dalla consegna della Nave. Fermo quanto precede, il FORNITORE rimarrà altresì responsabile nei confronti della COMMITTENTE in ogni ipotesi in cui i limiti temporali e/o oggettivi della garanzia dei sub-fornitori fossero inferiori ai 12 mesi di garanzia dovuta dal FORNITORE al COMMITTENTE.
3. Tutte le parti sostituite e/o gli interventi eseguiti in garanzia saranno soggette alla garanzia del FORNITORE, secondo i medesimi termini e condizioni stabiliti in questo articolo 14 e nell'Allegato 5 ("GESTIONE DELLA GARANZIA"), ed il periodo di garanzia relativo sarà prolungato di **12 (dodici) mesi** dalla data di consegna delle parti sostituite e/o dell'intervento.

ARTICOLO 15

TRASPARENZA DEI PREZZI

1. Il FORNITORE espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso Imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di

intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero il FORNITORE non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa del FORNITORE, che sarà conseguentemente tenuto, oltre alla restituzione delle rate di prezzo sino in allora corrisposte, anche al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 16

CODICE ETICO

1. Il FORNITORE, nello svolgimento dell'attività oggetto del presente Contratto si impegna, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti, e/o collaboratori, ex art. 1381 c.c., ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico della COMMITTENTE definito ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere.
2. Rimane inteso che, in caso di violazione del suddetto Codice Etico riconducibile alla responsabilità del FORNITORE, anche ex art. 1381 del Codice Civile, sarà facoltà della COMMITTENTE risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, il presente Contratto mediante dichiarazione unilaterale, da comunicare a mezzo lettera raccomandata A.R., con conseguente diritto della COMMITTENTE a conseguire la restituzione di tutte le rate di prezzo sino in allora corrisposte, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.
3. Fermo restando quanto sopra, resta inteso che il FORNITORE dovrà manlevare sostanzialmente e processualmente e tenere indenne a prima richiesta e senza eccezioni la COMMITTENTE e, per essa, i suoi aventi causa, sindaci, amministratori, dipendenti e/o legali rappresentanti da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali, che possa essere da terzi avanzata in relazione ad eventuali violazioni del già menzionato Codice Etico.

ARTICOLO 17

SICUREZZA INFORMATICA

1. Il FORNITORE garantisce la sicurezza del sistema informatico utilizzato per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, ivi comprese le relative attività di trasmissione, ricezione, conservazione e condivisione telematica di tutta la documentazione riconducibile alla prestazione fornita.

A tal fine, si obbliga a:

a) rispettare i seguenti controlli essenziali di sicurezza informatica:

- 1) Nominare un referente che sia responsabile per il coordinamento delle attività di gestione e di protezione delle informazioni e dei sistemi informatici.
- 2) Identificare e rispettare le leggi e/o i regolamenti con rilevanza in tema di cybersecurity che risultino applicabili per l'azienda.
- 3) Tutti i dispositivi che lo consentono siano dotati di software di protezione (antivirus, anti malware, ecc..) regolarmente aggiornato.
- 4) Le password siano diverse per ogni account, della complessità adeguata e con procedure di blocco automatico a seguito di reiterati tentativi. Viene valutato, inoltre, l'utilizzo dei sistemi di autenticazione più sicuri offerti dal provider del servizio (es. autenticazione a due fattori).
- 5) Il personale autorizzato all'accesso, remoto o locale, ai servizi informatici dispone di utenze personali non condivise con altri; l'accesso è opportunamente protetto; i vecchi account non più utilizzati sono disattivati.
- 6) Il personale è adeguatamente sensibilizzato e formato sui rischi di cybersecurity e sulle pratiche da adottare per l'impiego sicuro degli strumenti aziendali (es: riconoscere allegati e – mail, utilizzare solo software autorizzato, bloccare il dispositivo in caso di non utilizzo ecc.).
- 7) La configurazione iniziale di tutti i sistemi e dispositivi è svolta da personale esperto, responsabile per la configurazione sicura degli stessi.
- 8) In caso di utilizzo di applicazioni web con accesso da rete pubblica, o di gestione remota dei server e dei dispositivi di rete, sono utilizzati protocolli di rete cifrati (es. SSH, SSL).
- 9) Sono eseguiti periodicamente backup delle informazioni e dei dati. I backup sono conservati in modo sicuro e verificati periodicamente. I dati inoltre dovranno essere resi tempestivamente disponibili ove richiesti.
- 10) Le reti e i sistemi sono protetti da accessi non autorizzati attraverso strumenti specifici (es.

Firewall e altri dispositivi/software antintrusione).

- 11) Tutti i software in uso (inclusi i firmware) sono aggiornati all'ultima versione consigliata dal produttore.
 - 12) a segnalare con la massima tempestività di aver subito un eventuale attacco informatico;
 - 13) effettuare un back-up della documentazione informatica di cui sopra su un sistema off-line al fine di evitare, quantomeno, la perdita degli atti e, in caso di adempimenti con scadenza imposta da contratto o norma di legge, a produrre la documentazione secondo una tempistica che consenta il rispetto dei termini di legge o di contratto, anche in caso di attacco informatico.
 - 14) consentire l'accesso del personale incaricato dal COMMITTENTE per la verifica delle misure minime adottate ai sensi della precedente lettera a), nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.
2. In caso di inadempimento parziale o integrale anche di uno soltanto degli obblighi sopra elencati, la COMMITTENTE avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e, indipendentemente dall'esercizio di tale facoltà, il diritto all'integrale restituzione delle rate di prezzo sino in allora corrisposte ed al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento.

ARTICOLO 18

TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, i dati personali relativi ai dipendenti e/o collaboratori del FORNITORE eventualmente forniti in relazione all'espletamento del presente Contratto, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo contratto e trattati – nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità – dalla COMMITTENTE e da persone all'uopo nominate responsabili e incaricate del trattamento, in conformità a quanto previsto nella *“Informativa sulla protezione dei dati personali”*.

ARTICOLO 19

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

1. Il FORNITORE trasferisce integralmente alla COMMITTENTE, in via esclusiva, ogni diritto di proprietà intellettuale, che possa comunque essere riferito alle prestazioni di fornitura, agli elaborati

grafici e progettuali e a quant'altro realizzato nell'esecuzione del presente Contratto. Il corrispettivo per il suddetto trasferimento è da intendersi compreso e compensato nel prezzo dell'appalto di cui al precedente art. 8.

2. Pertanto, nel rinunciare sin d'ora a far valere ogni diritto di cui al precedente comma, il FORNITORE riconosce incondizionatamente alla COMMITTENTE ogni diritto di utilizzazione economica, irrevocabile e privo di royalty, su quanto comunque realizzato nell'esecuzione del presente Contratto, compresi, a titolo meramente esemplificativo, il diritto alla riproduzione, il diritto di esecuzione, di diffusione, di distribuzione, di pubblicazione, di elaborazione e sviluppo, di concedere in licenza, promuovere e creare opere derivate.
3. Il FORNITORE dichiara sin d'ora che ogni contributo comunque fornito nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, in qualsiasi forma presentato, non viola alcun diritto di proprietà intellettuale altrui né diritti della persona, comunque denominati. Conseguentemente, egli fornisce espressa garanzia, senza limite di tempo, contro ogni possibile pretesa da parte di terzi che assumono essere titolari, licenziatari o comunque detentori di diritti di proprietà intellettuale su quanto comunque realizzato nell'esecuzione del presente Contratto. Il FORNITORE presta analoga garanzia, anche contro ogni possibile rivendicazione di terzi che lamentino la lesione di diritti della persona quali, ad esempio, il diritto all'immagine.
4. Pertanto, il FORNITORE accetta, irrevocabilmente e perpetuamente, di tenere indenne e manlevata la COMMITTENTE da ogni pretesa, richiesta, risarcimento, costo, onere e responsabilità, comprese le spese di gestione amministrativa o di consulenza e legali extragiudiziali ragionevoli, avanzata da terzi a causa delle attività poste in essere in esecuzione del presente Contratto o comunque da queste ultime derivanti.

ARTICOLO 20

CESSIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA COMMITTENTE

DIVIETO DI CESSIONE PER IL FORNITORE

1. La COMMITTENTE si riserva la facoltà di cedere in tutto o in parte il presente Contratto ad una qualsiasi Società da essa controllata e/o partecipata.
2. La cessione del contratto ai sensi del precedente comma, alla quale il FORNITORE presta sin d'ora la propria incondizionata accettazione, avrà efficacia dalla data di notifica al FORNITORE che verrà effettuata con raccomandata A/R e/o posta certificata.
3. È fatto invece divieto al FORNITORE di cedere o altrimenti trasferire a terzi il presente Contratto.

ARTICOLO 21

MODIFICA ASSETTI PROPRIETARI. VARIAZIONI ORGANI DEL FORNITORE

1. Ferma restando l'incedibilità del presente Contratto da parte del FORNITORE, per le operazioni di cessione, affitto d'azienda o di ramo d'azienda, per gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al FORNITORE troverà applicazione quanto previsto all'art. 24 del presente Contratto.
2. Il FORNITORE dovrà comunicare alla COMMITTENTE, con la massima tempestività, ogni variazione che dovesse intervenire relativamente agli organi dell'impresa in possesso di potere di rappresentanza, ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del Codice Civile, il sindaco, nonché i soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo n. 231/2001.

ARTICOLO 22

AUTORIZZAZIONI

1. Il FORNITORE dichiara, sotto la propria responsabilità e a pena di risoluzione di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., del presente Contratto e del risarcimento dei danni, di essere in possesso di tutte le autorizzazioni, concessioni, certificazioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi e di avere compiuto le formalità occorrenti per l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della Fornitura, secondo le norme, le leggi ed i regolamenti vigenti.
2. Il FORNITORE darà immediata comunicazione alla COMMITTENTE di ogni eventuale cancellazione, sospensione, atti di revoca o quant'altro sia suscettibile di impedire l'esecuzione, in tutto o in parte, della Fornitura, anche per cause ad esso non imputabili.
3. In tal caso, la COMMITTENTE avrà la facoltà di risolvere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., il presente Contratto, in tutto o in parte, in relazione all'evento che si è verificato, così divenendo legittimata alla restituzione di tutte le rate di prezzo sino in allora corrisposte con riserva di chiedere anche il risarcimento di eventuali danni.

ARTICOLO 23

ACCERTAMENTO DELLA FORNITURA

COLLAUDO - CONSEGNA DELLA NAVE ALLA COMMITTENTE

1. La fornitura/costruzione verrà effettuata in regime di Certificazione di Qualità. Il FORNITORE, al

termine delle attività di collaudo svolte con esito positivo, dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità, redatta secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17050.

La dichiarazione di conformità, oltre a quanto già previsto, deve contenere:

- a) gli estremi delle relative note/attestati ricevuti a fronte di omologazioni, idoneità tecniche o qualifica di prodotto/processo;
 - b) per eventuali materiali accettati sotto concessione, dovranno essere indicati gli estremi della nota con la quale il COMMITTENTE ha concesso la risoluzione positiva di tutte o parte delle NC.
2. Prima della consegna la Nave sarà sottoposta, a spese del FORNITORE, a tutte le altre prove che saranno richieste dal RINA e a tutte le prove di Collaudo in cantiere ed in mare indicate negli Allegati.
 3. All'atto della consegna della Nave, la COMMITTENTE consegnerà al FORNITORE il Certificato di verifica di Conformità di cui all'art. 102, n. 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Parimenti il FORNITORE consegnerà alla COMMITTENTE i certificati di cui all'ALLEGATO 6, senza annotazioni e/o prescrizioni riduttive o limitative, nella forma usuale in cui vengono rilasciati al FORNITORE dalle Autorità competenti, impegnandosi la COMMITTENTE a fornire la propria collaborazione laddove necessaria per il rilascio dei certificati.
 4. Tenuto conto che alcuni documenti e certificati possono essere conseguiti solo su richiesta della COMMITTENTE, e solo dopo la consegna nave, avendo disponibili i certificati formali di cui all'Allegato 6, il FORNITORE darà la sua massima collaborazione affinché la COMMITTENTE possa ottenere nel più breve tempo possibile i seguenti documenti e certificati:
 - Passavanti Provvisorio riferito all' Atto di Nazionalità
 - Certificato di sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, rilasciato dalla Capitaneria di Porto;
 - Certificato di Igiene ed Abitabilità rilasciato dalla Capitaneria di Porto;
 - Certificato di Sicurezza RT e RTF rilasciato dalla Capitaneria di Porto;
 - Dichiarazione d'Idoneità al trasporto passeggeri;
 - Ogni altro certificato e documento previsto dalle vigenti normative e di competenza COMMITTENTE.
 5. La presentazione di eventuali certificati provvisori, in sostituzione di quelli definitivi, dovuta a normali ritardi procedurali da parte delle Autorità Competenti, si intende sin d'ora accettata dalla COMMITTENTE e non costituirà motivo di ritardo della consegna della nave.

6. Qualora al momento della consegna dovessero emergere difformità facilmente eliminabili e tali da non impedire l'ottenimento della documentazione prevista per la consegna nave, il FORNITORE si impegna sin da ora ad eliminarli entro 30 giorni dalla data in cui la COMMITTENTE gli metterà a disposizione la nave per effettuare l'eliminazione dei predetti vizi e/o difformità.
- Qualora peraltro tali difformità non comportassero pregiudizio al servizio per il quale la Nave è stata costruita e, nonostante l'esistenza di tali vizi e/o difetti, la Nave fosse dotata dei Certificati di Classe senza annotazioni o raccomandazioni riduttive o limitative, la COMMITTENTE non potrà rifiutare la consegna della nave.
7. A seguito dell'intervenuta consegna e della sua accettazione, come sopra specificate, le parti si obbligano alla sottoscrizione del verbale di consegna ed accettazione di testo.

ARTICOLO 24

MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. Le modifiche e le variazioni al presente Contratto sono ammesse, senza ricorso ad una nuova procedura di affidamento, nei casi e alle condizioni previste dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

Il COMMITTENTE potrà richiedere modifiche, aggiunte o varianti da apportare alla Nave nel suo complesso o a parti di essa, purché siano dalle Parti riconosciute ragionevoli in riferimento allo sviluppo del progetto, al tipo di Nave e al suo servizio, e purché, siano compatibili con le specifiche e i disegni ed elaborati già approvati dalle Parti.

La procedura per consentire dette modifiche, aggiunte o varianti sarà la seguente:

- a) Qualsiasi modifica, aggiunta, variante o lavoro extra in genere dovrà essere richiesta dal COMMITTENTE per iscritto;
- b) Sulla base di detta richiesta, il FORNITORE invierà un preventivo delle spese aggiuntive, o delle deduzioni, da apportare al prezzo contrattuale, con indicazione dei tempi occorrenti per eseguire le modifiche. Il FORNITORE si obbliga a fornire al COMMITTENTE tutti i ragionevoli dettagli di prezzo che quest'ultimo possa ritenere utile richiedere.
- c) La variazione del prezzo contrattuale conseguente alle modifiche, aggiunte o varianti, così come i tempi di esecuzione, sarà concordata tra le Parti per iscritto, prima che i lavori di modifica abbiano inizio, mediante apposito atto aggiuntivo/Addendum al Contratto. Fatto salvo un accordo differente, detto eventuale incremento di prezzo dovrà essere pagato al più tardi prima della consegna della nave, mentre eventuali riduzioni del prezzo saranno conteggiate in

occasione del pagamento del saldo finale del prezzo.

- d) Laddove le già menzionate modifiche dovessero allungare i tempi di esecuzione dell'opera, di tanto si terrà conto ai fini della data di consegna.
- e) Nell'ipotesi di disaccordo sulla quantificazione dell'eventuale incremento o riduzione di prezzo per le modifiche, aggiunte, varianti o lavori extra, si farà ricorso al procedimento di accordo bonario di cui all'art. 38 di questo Contratto e il FORNITORE non sospenderà l'esecuzione dei lavori di costruzione e/o delle modifiche, aggiunte, varianti o lavori extra ordinati.

ARTICOLO 25

PENALITÀ

In caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il FORNITORE incorrerà nelle penalità appresso stabilite:

a) Penalità per ritardo nella consegna:

In caso di ritardo da parte del FORNITORE nel consegnare la Nave entro il termine previsto dal precedente art. 9, se non diversamente modificato da eventi di Forza Maggiore richiamati all'articolo 10, saranno applicate le seguenti penali:

- dal 1° al 30° giorno: Euro 5.000,00 (cinquemila) al giorno;
- dal 31° al 60° giorno: Euro 10.000,00 (diecimila) al giorno;
- dal 61° giorno: Euro 20.000,00 (ventimila) al giorno.

Qualora il ritardo nella consegna della Nave superasse i 195 (centonovantacinque) giorni solari di ritardo (termine che le parti riconoscono come essenziale), la COMMITTENTE avrà la facoltà di risolvere il CONTRATTO e conseguire la restituzione di tutte le rate di prezzo sino in allora pagate, oppure di accettare il traghetto con un'adequata riduzione del prezzo, riduzione che non potrà esser inferiore che non potrà essere inferiore a 3.900.000,00 (tre-milioni-novecento-mila) (calcolati come Euro 20.000 x 195 giorni)

b) Penalità per difetto di velocità.

Qualora nella prova ufficiale in mare, con i motori di propulsione eroganti una potenza pari all'80% della potenza massima continuativa, la velocità risultasse inferiore a 18,00 (diciotto) nodi, il FORNITORE sarà sottoposto alla seguente penalità:

- per i primi 2/10 di nodo: franchigia
- per ogni successivo intero decimo fino a 5/10 di nodo: Euro 50.000,00 (Euro cinquantamila/00

centesimi);

Qualora la velocità risultasse inferiore di oltre cinque decimi (5/10) di nodo rispetto a quella contrattuale, la COMMITTENTE avrà il diritto di rifiutare la nave, resolvendo il Contratto e conseguendo la restituzione delle rate di prezzo sino in allora corrisposte, o di accettarla con una congrua riduzione del prezzo da concordare tra le Parti.

c) Penalità per il mancato ottenimento della notazione COMF-NOISE.

Qualora la nave non ottenesse la notazione COMF-NOISE, verrà applicata una penale pari a Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00 centesimi);

d) Penalità per il mancato ottenimento della notazione COMF-VIB.

Qualora la nave non ottenesse la notazione COMF-VIB, verrà applicata una penale pari a Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00 centesimi);

f) Difetto di portata.

Qualora la portata della nave risultasse di oltre 100 (cento) tonnellate inferiore rispetto a quella contrattuale di Tonnellate 2.125,00 (duemilacentoventicinque) la COMMITTENTE avrà la facoltà di rifiutare la nave, resolvendo il Contratto e conseguendo la restituzione di tutte le rate di prezzo sino in allora pagate, oppure di accettarla con una congrua riduzione di prezzo da concordare tra le parti.

g) Penalità per sistema di gestione in qualità.

Per ogni Non Conformità riscontrata relativa a fasi di lavorazione e/o prodotti, dichiarati conformi dal FORNITORE attraverso documenti di registrazione della Qualità, nonché per il riscontro di documenti di registrazione della qualità compilati prima delle relative prove e attività di controllo, Euro 2.000,00 (euro duemila/00centesimi).

h) Penalità per la gestione degli elaborati di cui all'allegato 3:

- Euro 1.000,00 (Euro mille/00cetesimi) per ogni giorno di ritardo nella predisposizione dei programmi di dettaglio da sottoporre alla COMMITTENTE;
- Euro 500,00 (Euro cinquecento/00centesimi) per ogni giorno di ritardo per l'alimentazione manuale del data base.

i) Penalità per la gestione della garanzia di cui all'allegato 5:

- Euro 500,00 (Euro cinquecento/00centesimi) per ogni giorno di ritardo, al termine stabilito, nella risoluzione delle anomalie formalmente segnalate dalla COMMITTENTE, se la problematica non comporta il fermo della nave;
- Euro 5.000,00 (Euro cinquemila/00centesimi) per ogni giorno di ritardo, al termine stabilito, nella

risoluzione delle anomalie formalmente segnalate dal COMMITTENTE, se la problematica comporta il fermo della nave.

ARTICOLO 26

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

PER GRAVI INADEMPIMENTI E IRREGOLARITÀ

1. Fatte salve e ferme rimanendo tutte le ipotesi in cui il presente Contratto riconosce alla COMMITTENTE la facoltà di risolvere il Contratto, la risoluzione del Contratto è altresì disciplinata, oltre che dal presente articolo, anche dal D. Lgs. 50/2016, nei limiti di quanto non derogato dal presente Contratto (Contratto che prevale sulle norme di legge).
2. Ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, quando il Direttore dell'esecuzione del Contratto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del FORNITORE, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al Responsabile dell'esecuzione del Contratto una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti al FORNITORE, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Se valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il FORNITORE abbia risposto, la COMMITTENTE su proposta del Responsabile dell'esecuzione del Contratto potrà dichiarare il Contratto risolto.
3. Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente comma, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del FORNITORE rispetto alle previsioni del Contratto, il Responsabile dell'esecuzione del Contratto gli assegna un termine, che salvo i casi d'urgenza non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali il FORNITORE deve eseguire le prestazioni.
Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il FORNITORE, qualora l'inadempimento permanga, la COMMITTENTE potrà risolvere il Contratto e chiedere la restituzione delle rate di prezzo sino in allora pagate, fermo restando il pagamento delle penali ed ogni altro importo dovuto alla COMMITTENTE in ipotesi di risoluzione del Contratto.
4. Fermo quanto precede, la COMMITTENTE si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del presente Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., senza necessità di preventiva diffida e messa in mora e con semplice lettera raccomandata A/R, o con posta elettronica certificata, in ciascuno dei seguenti casi, per quanto compatibili con le disposizioni di cui all'art. 108 del decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

- a) mancata informativa al COMMITTENTE in ordine ai subcontratti stipulati;
 - b) sospensione nell'esecuzione del Contratto da parte del FORNITORE;
 - c) emissione di una misura interdittiva, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. a), b) e c) del D. Lgs. 231/2001;
 - d) al verificarsi delle ipotesi di cui agli artt. 5, 9, 10, 15, 16, 22 e 23, del presente Contratto.
5. La risoluzione si verifica sempre di diritto, nel momento in cui la COMMITTENTE dichiara al FORNITORE, a mezzo di lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata che intende valersi della clausola risolutiva.
6. In ogni ipotesi di risoluzione del Contratto, il FORNITORE è obbligato a restituire alla COMMITTENTE tutte le rate di prezzo sino in allora corrisposte dalla COMMITTENTE al FORNITORE e la COMMITTENTE avrà diritto ad escutere le garanzie autonome ed a prima richiesta ricevute dal FORNITORE quale condizione per l'incasso delle rate già pagate e garantite da dette garanzie, fatto salvo il diritto della COMMITTENTE al risarcimento dei danni ed alle penali, ove previste.

ARTICOLO 27

FORO COMPETENTE

Questo Contratto è da intendersi soggetto alle Leggi della Repubblica Italiana, e la competenza territoriale, per le controversie di cui è parte il COMMITTENTE è il Foro di Palermo.

ARTICOLO 28

DIRITTO DI PROPRIETA' FINO ALLA CONSEGNA

Fino all'integrale pagamento del prezzo contrattuale indicato all'Articolo 8 e fino alla consegna della nave alla COMMITTENTE, lo scafo e/o parte di esso, l'apparato motore e/o parti di esso, i macchinari, gli impianti e/o i materiali di allestimento e in genere quanto altro destinato alla costruzione della nave, sempreché si trovino negli stabilimenti del FORNITORE o in prossimità della banchina di allestimento, saranno di proprietà del FORNITORE stesso.

ARTICOLO 29

ASSICURAZIONE

La Nave in costruzione verrà assicurata a cura e spese del FORNITORE presso primaria Compagnia di Assicurazione di gradimento della COMMITTENTE. L'assicurazione coprirà tutti i rischi previsti dalla 'Institute clauses for builders risks' e condizioni integrative d'uso, 'Institute builders' Risks (WAR)' ed 'Institute Builders' Risks (STRIKE)' fino al momento della consegna (incluse le prove a mare), a cura e spese del FORNITORE; le polizze saranno stipulate in nome congiunto della COMMITTENTE e del FORNITORE e saranno vincolate a favore della COMMITTENTE fino alla concorrenza dei pagamenti da questa effettuati.

L'assicurazione coprirà per scaglioni, in misura crescente, il valore contrattuale della nave in costruzione fino a raggiungere il valore del prezzo contrattuale a fine lavori.

È riconosciuta facoltà alla COMMITTENTE di richiedere per iscritto al FORNITORE di incrementare il valore assicurato, a spese di essa COMMITTENTE.

Salvo quanto previsto nel successivo Articolo 30 (Avaria o perdita totale della nave durante la costruzione), l'indennità di assicurazione per perdita totale effettiva, costruttiva o presunta della nave dovrà essere pagata alla COMMITTENTE fino a concorrenza delle somme da questa versate al FORNITORE.

ARTICOLO 30

AVARIA O PERDITA TOTALE DELLA NAVE DURANTE LA COSTRUZIONE

- a) Nel caso di avaria il FORNITORE si obbliga a procedere alle necessarie riparazioni e a proseguire la costruzione.
- b) In caso di avaria grave, quale incendio o affondamento, che a giudizio del RINA non permetta il prosieguo della costruzione della Nave, le Parti concorderanno se ed a quali condizioni, incluso il benessere del RINA, la costruzione della Nave possa essere ripresa e completata restando inteso che, in difetto di accordo, il Contratto si intenderà risolto e la COMMITTENTE avrà diritto alla restituzione integrale dei pagamenti sino ad allora già versati decurtato dell'eventuale indennizzo assicurativo percepito dalla COMMITTENTE.
- c) Nel caso venga dichiarata la perdita totale della nave, la COMMITTENTE avrà la facoltà, da comunicarsi al FORNITORE entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricevimento da parte del FORNITORE della notizia della perdita, di richiedere al FORNITORE di iniziare la costruzione di altra nave in sostituzione di quella andata perduta, senza modifiche di prezzo, ma con adeguato spostamento della data di consegna.

c.1) Ove la COMMITTENTE si avvalga di tale facoltà, gli importi già pagati resteranno acquisiti dal FORNITORE e l'indennità assicurativa di cui all'Articolo 35 spetterà integralmente al FORNITORE, che la impiegherà per le occorrenti riparazioni, secondo le indicazioni dell'Ente di Classifica, ovvero per la costruzione di altra nave in sostituzione di quella andata perduta.

c.2) Ove la COMMITTENTE non si avvalga di tale facoltà, l'indennità di assicurazione per perdita totale effettiva, costruttiva o presunta, della Nave dovrà essere riconosciuta alla COMMITTENTE fino a concorrenza delle somme da questi versate al FORNITORE, somme che, successivamente all'integrale pagamento dell'indennità assicurativa alla COMMITTENTE, si intenderanno acquisite a quest'ultimo.

ARTICOLO 31

DOMICILIO E COMUNICAZIONI

1. Agli effetti contrattuali e giudiziari, il FORNITORE dichiara il proprio domicilio in, Via n., con l'intesa che ove questo venisse a mancare, il domicilio s'intenderà trasferito presso il Municipio di

Il FORNITORE dichiara che il proprio domicilio fiscale è in,
via n....., che gli è stato attribuito il Codice Fiscale
....., Partita IVA n..... e Codici contributivi n.....

2. Non saranno opponibili alla COMMITTENTE eventuali variazioni ai predetti dati che non siano state comunicate per iscritto al domicilio della COMMITTENTE medesima.

3. La COMMITTENTE - la cui denominazione anagrafica tributaria è Regione Siciliana. Assessorato regionale delle Infrastrutture della Mobilità – Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, dichiara il proprio domicilio fiscale in Palermo (C.A.P. 90145), la Partita I.V.A. n. 02711070827 e il Codice Fiscale n. 80012000826.

ARTICOLO 32

CONTROVERSIE ACCORDO BONARIO -TRANSAZIONE

1) Ogni disputa concernente il rispetto, o meno, della Nave alle regole, Regolamenti e richieste della Società di Classifica, o altra Autorità regolatoria, sarà riferita all'Autorità stessa.

Qualsiasi decisione dell'Autorità, Registro, richiamata sarà definitiva, non appellabile, e vincolante per le Parti.

2) Tutte le altre dispute derivanti dall'applicazione di questo Contratto saranno ricondotte alla

determinazione o all'arbitraggio di un Esperto indipendente.

Le Parti nomineranno congiuntamente tale Esperto che opererà con le procedure internazionali riconosciute. Qualsiasi decisione dell'Esperto come richiamato sarà definitiva, non appellabile, e vincolante per le Parti.

- 3) Se le Parti non troveranno accordo per la nomina dell'Esperto allora potranno rivolgersi, singolarmente, al Tribunale di Competenza di cui all'articolo 27, per richiedere la nomina di un Arbitro.
- 4) In caso di controversia e/o contestazione e/o richiesta, comunque relativa all'esecuzione della Fornitura, il FORNITORE non avrà in ogni caso diritto di sospendere la Fornitura, né potrà rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute.
5. Il FORNITORE resta tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della COMMITTENTE senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni e ciò sotto pena di risoluzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., del presente Contratto e del risarcimento di tutti i danni che potessero derivare alla COMMITTENTE.
6. Ai sensi dell'art. 206 del D. Lgs. 50/2016 le disposizioni in materia di accordo bonario di cui all'articolo 205 del medesimo D. Lgs. 50/2016, si applicano, in quanto compatibili, anche al presente Contratto, quando insorgano controversie in fase esecutiva, circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute.
7. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente Contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto di quanto previsto all'art. 208 del D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 33

OPZIONE PER SECONDA UNITA'

Le **Parti** intendono includere in questo Contratto una Opzione per la fornitura di una seconda unità alle seguenti condizioni:

1. La seconda unità sarà identica alla prima unità incluse le modifiche apportate al progetto in corso d'opera fino all'esercizio dell'**Opzione**.
2. L'Opzione per la fornitura della seconda unità dovrà essere confermata dal COMMITTENTE al FORNITORE entro **12 (mesi)** dalla data di firma di questo Contratto con lettera raccomandata A/R.
3. La seconda Nave sarà consegnata alla COMMITTENTE, entro mesi dalla conferma dell'**Opzione** innanzi richiamata sempreché tutti i pagamenti dovuti al FORNITORE ai sensi del Contratto, riferito ed adattato all'Opzione, siano stati effettuati nei termini stabiliti o in assenza di proroghe scritte concordate tra le Parti.
4. Entro mesi 1 (uno) dopo la conferma dell'Opzione, il FORNITORE, fermo restando quanto meglio descritto dall'Allegato 5 (Gestione degli elaborati), presenterà al COMMITTENTE un dettagliato programma di costruzione ed ingegneria e mensilmente emetterà un rapporto indicante l'attuale

stato dei lavori.

5. A garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, il FORNITORE costituirà e rilascerà al COMMITTENTE nuova **Cauzione**, come indicato all'art 13, relativa alla seconda unità opzionata.
6. L'importo per la fornitura della Seconda Unità (Nave) è concordato tra le Parti in Euro _____ (Euro _____), comprensivo di tutte le tasse ed oneri. Detto importo sarà aumentato/diminuito per il prezzo delle variazioni e delle modifiche avallate e confermate sulla Prima Unità alla data della conferma dell'**Opzione**.
Detto importo si intende fisso e non suscettibile di aumenti avendo il FORNITORE assunto il rischio di ogni e qualsiasi variazione in aumento dovuta a circostanze imprevedibili, siano esse quelle contemplate dall'art. 1467 che quelle contemplate dall'art. 1664, primo e secondo comma, del Codice Civile. Per l'effetto di cui, il FORNITORE rinuncia sin d'ora ad avvalersi delle facoltà, diritti e rimedi previsti dalle citate norme.
7. Successivamente alla conferma dell'Opzione, il COMMITTENTE potrà richiedere nuove modifiche, aggiunte o varianti da apportare alla Seconda Nave nel suo complesso, o a parti di essa, purché siano dalle Parti riconosciute ragionevoli in riferimento all'avanzamento complessivo del progetto e della costruzione, al tipo di Nave e al suo servizio, e purché, siano compatibili con le specifiche e i disegni ed elaborati già approvati dalle Parti. La procedura per consentire dette modifiche, aggiunte o varianti sarà la stessa descritta in Articolo 24.
8. Il prezzo della Nave di cui all' Opzione, sarà pagato dal COMMITTENTE in **cinque** rate successive come appresso descritte. A garanzia della singola rata il FORNITORE allegherà alla fattura una garanzia bancaria autonoma, a prima richiesta e di ugual importo, Emittente di gradimento del COMMITTENTE, di testo conforme al fac-simile **Allegato 10**. La garanzia potrà essere escussa dal COMMITTENTE in caso di risoluzione del Contratto quando non derivante da inadempimento della COMMITTENTE.
9.% del prezzo contrattuale, pari a Euro (Euro), corrispondente alla **rata n. 1 (uno)**, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di **conferma dell'opzione** come indicato al precedente punto 2., contro presentazione e consegna dal FORNITORE al COMMITTENTE della relativa fattura e della garanzia bancaria e della nuova **Cauzione** richiamata al punto 4. Di questo articolo.
10.% del prezzo contrattuale, pari a Euro (Euro), corrispondente alla **rata n. 2 (due)**, **all'impostazione chiglia** della seconda nave, contro presentazione e consegna dal FORNITORE alla COMMITTENTE della relativa fattura, della relativa "dichiarazione ai fini" del RINA, della relativa garanzia bancaria di ugual importo. Contestualmente il COMMITTENTE restituirà la garanzia bancaria relativa alla rata 1.
11.% del prezzo contrattuale, pari a Euro (Euro), corrispondente alla **rata n. 3 (tre)**, **all'imbarco dei n° 4 motori principali a bordo della seconda nave**, contro presentazione e consegna dal FORNITORE alla COMMITTENTE della relativa fattura, della relativa "dichiarazione ai fini" del RINA, della relativa garanzia bancaria di ugual importo. Contestualmente il COMMITTENTE restituirà la garanzia bancaria relativa alla rata 2.

12.% del prezzo contrattuale, pari a Euro (Euro), corrispondente alla **rata n. 4 (quattro), al varo della seconda nave**, contro presentazione e consegna dal FORNITORE alla COMMITTENTE della relativa fattura, della relativa “dichiarazione ai fini” del RINA, della relativa garanzia bancaria di ugual importo. Contestualmente il COMMITTENTE restituirà la garanzia bancaria relativa alla rata 3.
13.% del prezzo contrattuale, pari a Euro (Euro), alla **consegna della seconda nave, rata N° 5 (cinque)**, nei termini previsti dal successivo articolo 29, COLLAUDO E CONSEGNA; contro presentazione e consegna dal FORNITORE al COMMITTENTE della relativa fattura. Per tale ultimo pagamento Il FORNITORE provvederà una fidejussione di importo pari al% del prezzo contrattuale, pari cioè a Euro, emessa da istituto Bancario od Assicurativo di gradimento della COMMITTENTE, di testo conforme al fac-simile “**Allegato 11**”, a garanzia, anche ex art. 103 n. 6 del D. Lgs. n. 50/2016, degli impegni contrattuali di garanzia a carico del FORNITORE, decorrenti dalla data di consegna della nave, precisati all'Allegato 5 GESTIONE DELLA GARANZIA. Contestualmente il COMMITTENTE restituirà la garanzia bancaria relativa alla rata 4. La fidejussione di garanzia sarà restituita alla scadenza del termine di garanzia se a tale data non vi siano contestazioni in corso ovvero sarà restituita quando ogni contestazione sarà stata eliminata.
14. Restano applicabili alla **costruzione della seconda unità di cui all’Opzione**, e rinnovati tra le Parti, tutti gli Articoli di questo Contratto e degli Allegati.

ARTICOLO 34

OBBLIGO DI REGISTRAZIONE

1. Il FORNITORE si obbliga:
- a) a registrare a propria cura e spese il presente atto con il pagamento dell’imposta in misura fissa entro venti giorni dalla sua sottoscrizione, dandone puntuale comunicazione alla COMMITTENTE;
 - b) nel caso di applicazione di penali da parte della COMMITTENTE, a presentare presso il competente Ufficio delle Agenzia delle Entrate (Cfr. art. 19 DPR n.131/1986) apposita “Denuncia di avveramento della condizione sospensiva” entro i termini di legge (20 gg.) decorrenti dal concreto addebito delle penali medesime e al pagamento a proprie spese della relativa imposta proporzionale di registro (3% dell’importo della penale);
 - c) a trasmettere alla COMMITTENTE copia della denuncia di avveramento delle condizioni e dell’attestato di pagamento della relativa imposta, entro 30 gg. dall’emissione del modello R66 o di altro documento equivalente.
2. In caso di inosservanza dei predetti obblighi, il FORNITORE sarà tenuto a risarcire alla

COMMITTENTE tutti i danni che ne dovessero derivare.

ARTICOLO 35

DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto i documenti di seguito elencati. Se non diversamente precisato nel testo del presente Contratto, l'ordine non ne determina la prevalenza. Il FORNITORE, già in fase di formulazione dell'offerta, ne ha preso piena ed approfondita conoscenza:

- ALLEGATO 1 – Disciplinare di Gara
- ALLEGATO 2 – Bando di Gara
- ALLEGATO 3 – Elaborato Grafico – Piano Generale
- ALLEGATO 4 – Specifica Tecnica ITA
- ALLEGATO 4bis – Specifica Tecnica ENG
- ALLEGATO 5 - Programma Costruzione Nave – Procedura di Gestione degli Elaborati.
- ALLEGATO 6 – Collaudi – Prescrizioni - Documenti di Consegna Nave
- ALLEGATO 7 – Gestione della Garanzia Nave
- ALLEGATO 9 – Norme Specifiche per Fornitori Italiani - Flussi Finanziari – DURC - Antimafia
- ALLEGATO 10 – Fac-Simile Garanzia Bancaria
- ALLEGATO 17 – Tabella di Ponderazione – Prospetto di dettaglio
- Offerta Tecnica/Economica presentata dal FORNITORE in sede di gara
- Cauzione definitiva di cui all'articolo 13.

Ed inoltre, compilati e sottoscritti dal FORNITORE:

- ALLEGATO 11 – Istanza di Partecipazione
- ALLEGATO 12 – Documento di Gara Unico Europeo- DGUE
- ALLEGATO 13 – Dichiarazione Sostitutiva ai fini rilascio informazione Antimafia
- ALLEGATO 14 – Patto di Integrità
- ALLEGATO 15 – Patto di Legalità Carlo Alberto dalla Chiesa
- ALLEGATO 16 – Protocollo di Legalità Regione Siciliana – Guardia di Finanza
- ALLEGATO 18 – Schema di presentazione dell'offerta

Il presente Contratto consta di n. 33 pagine, e viene sottoscritto digitalmente dal FORNITORE e dal dirigente delegato della COMMITTENTE.

La data di inizio validità del Contratto corrisponde alla data di apposizione della marcatura temporale da parte del FORNITORE.

Il FORNITORE prende atto – apponendo a tal fine al presente Contratto una seconda firma digitale – la specifica dichiarazione di letto, prendendone precisa cognizione, e di approvare esplicitamente, ai sensi

e per gli effetti degli articoli 1341, comma 2 e 1342 del Codice Civile, le clausole e condizioni, potenzialmente qualificabili “vessatorie”, contenute nel presente Contratto e negli Allegati allo stesso, Approvato e sottoscritto autonomamente e separatamente dal FORNITORE medesimo.

Il dott. arch. Carmelo Ricciardo, nella sua qualità di Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, appone la propria firma al solo fine di attestare la conformità del Contratto all’offerta presentata.